



## COMUNE DI SALIZZOLE

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi di gestione delle operazioni cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali di Salizzole, Engazzà e Bionde del Comune di Salizzole.  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

Periodo 1/7/2020 – 31/12/2025

## INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione delle operazioni cimiteriali, di pulizia e manutenzione dei cimiteri comunali di Salizzole
Ente affidante	Comune di SALIZZOLE
Tipo di affidamento	Affidamento di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Scadenza: 31/12/2025
Nuovo affidamento	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)
Servizio già affidato	In via sperimentale alla società ESA-Com per la durata di un anno, decorrente dal 1/7/2020
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I servizi dell'affidamento interessano il territorio del Comune di SALIZZOLE

## SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	CESTARO SANDRA / GALLI GIANLUCA
Ente di riferimento	Comune di SALIZZOLE
Area	AMMINISTRATIVA / TECNICA
Telefono	045 7100013 – 045 2057528 / 045 2057526
e-mail	segreteria@comune.salizzole.vr.it – operepubbliche@comune.salizzole.vr.it
Data di redazione	23/09/2020

## 1. PREMESSA

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).

L'obiettivo della presente relazione è quello di illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma, con riferimento alla scelta di affidare alla società ESA-Com, partecipata dal Comune, l'esecuzione delle operazioni cimiteriale e di manutenzione dei tre cimiteri di Salizzole, Engazzà e Bionde, con il sistema in *house providing*.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI QUALIFICATI COME SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (si veda il parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12/10/2011 rilasciato al Comune di Sulmona).

Per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea sia delle norme nazionali.

Normativa dell’Unione Europea.

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà per le amministrazioni pubbliche nell’organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le modalità operative e gestionali ritenute più adeguate.

In base al Considerando 5 infatti: *“E’ opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (...).*

Secondo la normativa dell’Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell’ente locale, c.d. gestione *“in house”*, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del c.d. controllo *“analogo”* (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di *“contenuto analogo”*

a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

Per quanto attiene al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19.09.2002.

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni ha subito una forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008, prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, che contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di “*in house providing*” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali è individuabile:

- nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come successivamente integrate e modificate che, all' art. 34, commi 20 e 21, con riferimento all'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per il modello di affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi.

- nel D. Lgs. n. 50//2016 “Codice dei contratti pubblici”:

- che all'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), recita:

*“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati (le quali non comportano controllo o potere di veto) previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della*

*persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

*3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

*5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*

*b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*

*c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

*6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*

*b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

*c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

*7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.*

*8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.*

*9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”.*

- all'art. art. 192 comma 2 (Regime speciale degli affidamenti in house), prevede:

*“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla*

*congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

### **3. REQUISITI DI CONFIGURAZIONE DELLA SOCIETA' ESA-COM QUALE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING**

Dal punto di vista societario, ESA-Com. S.p.A. è attualmente configurata come società in *house providing*, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria vigenti in materia.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società:

Atto Costitutivo del notaio Lucio Lombardi in data 26 luglio 2000, rep. n. 61.640, Raccolta n. 11.087 è stata costituita la società ECO-CISI S.p.A. (ora Esa-Com. S.p.A.) con sede in Nogara (VR) via A. Labriola, 1, previa deliberazioni dei seguenti Consigli Comunali:

Consorzio Intercomunale Servizi Integrati (CISI) verbale Assemblea n. 9 del 23/06/2000;  
 Comune di Vigasio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2000;  
 Comune di Nogara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/07/2000;  
 Comune di Nogarole Rocca Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/07/2000;  
 Comune di Salizzole Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2000;  
 Comune di Roverchiara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/07/2000;  
 Comune di San Pietro di Morubio Del.ne del Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2000;  
 Comune di Gazzo Veronese Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2000;  
 Comune di Sorgà Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2000;  
 Comune di Trevenzuolo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/07/2000;

in date successive hanno acquisito azioni della società i seguenti comuni:

n. prog.	Comune di:	data / tipo di atto	n. delibera
11	Terrazzo	17/12/2004 Delibera Consiglio Comunale	59
12	Angiari	21/12/2004 Delibera Consiglio Comunale	54
13	Belfiore	18/12/2006 Delibera Consiglio Comunale	47
14	Oppeano	28/11/2006 Delibera Consiglio Comunale	88
15	Casaleone	28/03/2008 Delibera Consiglio Comunale	13
16	Concamarise	26/03/2008 Delibera Consiglio Comunale	3
17	Palù	21/02/2008 Delibera Consiglio Comunale	5
18	Isola della Scala	20/11/2007 Delibera Consiglio Comunale	66
19	Erbè	23/12/2010 Delibera Consiglio Comunale	51
20	Isola Rizza	13/12/2011 Delibera Giunta Municipale	102
21	Ronco all'Adige	31/07/2018 Delibera Consiglio Comunale	39

in seguito a procedura di liquidazione successivamente le azioni di CISI , sono state cedute a:

- AMIA S.p.A. con atto notarile redatto dal notaio Andrea Lanza in data 23/07/2012 rep. N. 7.105 registrato presso l'Ufficio registro di Verona 1 in data 26/07/2012 al n. 14.240 serie 1T;
- a seguito di trasferimento di azioni da parte del liquidatore dr. Marco Ghelli CISI S.p.A. in liquidazione ha trasferito a CAMVO S.p.A. n. 48.258 azioni giusta annotazione del 23/11/2010 sul Libro Soci.

In data 02 dicembre 2011 con Verbale di Assemblea Straordinaria redatto dal Notaio Lucio Lombardi Rep. N. 83.713 Racc. n. 21.751 è stato modificato lo statuto sociale negli art.1, 3, 6, 7, 15 ed è stato inserito l'art.34-bis "Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto".

Con le successive modifiche statutarie approvate dall'assemblea sociale di ESA-Com. S.p.A. in data 22 dicembre 2017 sono state recepite le direttive in materia di società in house; più nello specifico sono stati modificati gli artt. 1, 34 bis e inserito il nuovo art. 12 bis.

In data 28 luglio 2020 con atto redatto dal Notaio Claudio Berlini Rep. N. 51.186 Racc. 29.712 ESA-Com. S.p.A. ha riacquisito il pacchetto azionario detenute dal socio AMIA S.p.A.

#### Assetto societario

La composizione societaria alla data attuale risulta essere la seguente:

Socio	Numero azioni	Valore nominale azioni/quote	% Quota
ESA-Com. (Azioni Proprie)	41.600	€ 41.600,00	40,00%
Camvo S.p.A.	48.258	€ 48.258,00	46,40%
Trevenzuolo	2.563	€ 2.563,00	2,46%
Terrazzo	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Angiari	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Casaleone	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Isola della Scala	1.040	€ 1.040,00	1,00%
Oppeano	942	€ 942,00	0,91%
Belfiore	942	€ 942,00	0,91%
Vigasio	520	€ 520,00	0,50%
Nogara	520	€ 520,00	0,50%
Nogarole Rocca	520	€ 520,00	0,50%
Salizzole	520	€ 520,00	0,50%
Ronco all'Adige	98	€ 98,00	0,09%
Roverchiara	520	€ 520,00	0,50%
San Pietro di Morubio	520	€ 520,00	0,50%
San Giovanni Lupatoto	41	€ 41,00	0,04%
Gazzo Veronese	520	€ 520,00	0,50%
Sorgà	520	€ 520,00	0,50%
Concamarise	520	€ 520,00	0,50%
Palù	520	€ 520,00	0,50%
Erbè	98	€ 98,00	0,09%
Isola Rizza	98	€ 98,00	0,09%
<b>Totale</b>	<b>104.000</b>	<b>€ 104.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Che il Socio CAMVO S.p.A. è anch'essa una società pubblica partecipata da enti locali come di seguito riportato:

Socio	Numero azioni	Valore nominale azioni/quote	% Quota
ANGIARI	117.821	€ 117.821,00	2,98%
BOVOLONE	765.836	€ 765.836,00	19,38%
CASALEONE	353.463	€ 353.463,00	8,94%
CEREA	883.657	€ 883.657,00	22,36%
CONCAMARISE	58.910	€ 58.910,00	1,49%
ISOLA RIZZA	176.731	€ 176.731,00	4,47%
OPPEANO	412.373	€ 412.373,00	10,44%
RONCO ALL'ADIGE	353.463	€ 353.463,00	8,94%
ROVERCHIARA	176.731	€ 176.731,00	4,47%
SALIZZOLE	235.642	€ 235.642,00	5,96%
SANGUINETTO	235.642	€ 235.642,00	5,96%
SAN PIETRO DI MORUBIO	176.731	€ 176.731,00	4,47%
SAN GIOVANNI LUPATOTO	4.794	€ 4.794,00	0,12%
	<b>3.951.794,00</b>	<b>€ 3.951.794,00</b>	<b>100,00%</b>

In seguito alle modifiche statutarie in data 01/12/2011 i rappresentanti dei comuni di Angiari, Belfiore, Gazzo Veronese, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Casaleone, Concamarise, Isola della Scala, Palù, Erbè, e della società CAMVO S.p.A. hanno sottoscritto convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per il Regolamento di Attuazione del Controllo Analogico Congiunto sulla Società, e successivamente in data 30/12/2011 il Comune di Isola Rizza e 27/02/2013 anche il socio AMIA S.p.A. hanno sottoscritto la stessa convenzione.

In base all'art. 3 c. 12) dello statuto la società, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.19/08/2016, n. 175, Testo Unico in materia di società partecipate, approvate con deliberazione di C.C. n. 59/2017, esecutiva, la società ESA-Com può effettuare le seguenti attività:

12) La società potrà svolgere servizi strumentali, agli enti pubblici partecipanti, ex art. 4 c. 2 lett d) D.Lgs. 175/2016 quali, a titolo esemplificativo:

a) servizi cimiteriali;

b) ...omissis...

Le tabelle sottosegnate definiscono i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la configurazione di ESA-Com quale società *in house*.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune e la società in relazione all'affidamento diretto secondo il modello *in house providing*.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

Requisito ordinamento comunitario:
------------------------------------

Titolarità pubblica integrale del capitale sociale
--

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:
Lo statuto della ESA-Com. S.p.A. contiene norme che prevedono la titolarità del capitale sociale solo in capo a soci pubblici

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
<p>Articolo 6 (statuto)</p> <p><u>Capitale e azioni</u></p> <p>1) Il capitale sociale è di EURO 104.000 (centoquattromila euro) ed è diviso in numero 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di EURO 1 (uno) ciascuna.</p> <p>2) Possono essere soci e titolari di azioni soltanto enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>Articolo 7 (statuto)</p> <p><u>Trasferimento delle azioni</u></p> <p>Le azioni della società sono trasferibili esclusivamente tra soggetti pubblici, secondo la normativa vigente.</p>

Requisito ordinamento comunitario:
Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:
Avendo la proprietà di parte del capitale sociale, spetta ai Soci la nomina dei componenti dell'organo esecutivo, atto previsto dallo statuto previa discussione nel Comitato per il Controllo Analogo Congiunto.

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
<p>Articolo 12 – bis (statuto)</p> <p><u>Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto</u></p> <p>I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".</p> <p>I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.</p> <p>Articolo 27 (statuto)</p> <p>Composizione e nomina dell'organo amministrativo</p> <p>La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di</p>

adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 5 – Controllo preventivo (regolamento Controllo Analogo Congiunto)

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini del corretto esercizio del controllo analogo su ECO CISI S.p.A. i Soci espletano il controllo preventivo congiunto sulla Società mediante:

- a) atti di indirizzo dell'attività della Società risultanti dallo Statuto, dai Contratti di servizio, dalla Carta dei servizi e dal presente Regolamento;
- b) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2449 C.C;
- c) strumenti di programmazione.

**Requisito ordinamento comunitario:**  
**Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente socio**

**Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:**  
**Lo statuto della società delinea come attività fondamentali quelle affidate dall'ente socio.**

**Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato**  
 Articolo 3 (statuto)  
Oggetto  
 1) La società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

**Requisito ordinamento comunitario:**  
**Limitati poteri dell'organo di gestione della società.**

**Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:**  
**La società ESA-Com. S.p.A. ha un Consiglio di Amministrazione i cui poteri sono definiti nello statuto e sono equilibrati con quelli dell'assemblea**

**Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato**  
 Articolo 25 (statuto)  
Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esecuzione della relazione programmatica degli indirizzi e degli obiettivi deliberata dall'assemblea unitamente alla approvazione del bilancio, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

E' invece necessario il Preventivo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per la contrazione dei mutui, nonché per tutte le operazioni di cui all'articolo 13 comma 5).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) L'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale stesso.

Articolo 27 (statuto)

#### Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28 (statuto)

#### Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dalla Assemblea.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Requisito ordinamento comunitario:

Effettività del controllo analogo

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune sulla società attraverso gli strumenti previsti dallo statuto sociale e dal Regolamento per il controllo analogo congiunto.

#### Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato

Articolo 12 – bis (statuto)

##### Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

Articolo 34-bis (statuto)

##### Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

"ESA-Com. S.p.A." gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA-Com. S.p.A.", sottoscritto dai soci.

Art. 4 - Tipologia dei controlli

(Regolamento per il Controllo Analogo Congiunto)

1. I Soci di ESA-Com. S.p.A. concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società – in forma congiunta – principalmente mediante:

- a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
- b) il controllo contestuale, in forma di monitoraggio;
- c) il controllo successivo, in forma di verifica.

2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

3. Altre modalità di controllo e verifiche potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli standard di qualità dei servizi affidati.

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune quale ente affidante, e la società quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

#### **4. L'ATTUALE AFFIDAMENTO**

Il Comune di Salizzole è socio della società di capitali, a totale partecipazione pubblica, denominata “ESA-Com S.p.A”, fondata come ECO-CISI S.p.A. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2000, per la gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attualmente configurata come società in *house providing*, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

A seguito della modifica dello Statuto, conseguentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la Società ESA-Com ha previsto, nell’oggetto sociale, all’art. 3, la facoltà di svolgere “*servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, ex art. 4 c. 2 lett. d) D.Lgs. 175/2016, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi cimiteriali; servizi manutenzione strade comunali; progettazione, realizzazione e gestione canile comunale; realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza*”.

Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2018 e n. 54 del 19/12/2019, esecutive, nell’ambito della ricognizione delle società partecipate previste dal D.Lgs. n. 175/2016, è stato confermato il mantenimento della società ESA-Com, in quanto riconosciuta società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

E’ in corso d’esame, per la partecipata ESA-COM, la domanda di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come comunicato con nota a prot. n. 912 in data 15/1/2019 dalla RASA del Comune di Oppeano, incaricata di tutti gli adempimenti connessi; nelle more di acquisizione degli esiti istruttori, la normativa applicabile per gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società partecipate c.d. “in house”, è rinvenibile nell’art. 192 c. 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ciò premesso, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 10/04/2019, esecutiva, in via sperimentale, ha espresso l’indirizzo, attuato con la deliberazione di Giunta comunale n. 64 in data 13/06/2020, che ha approvato lo schema di contratto, il capitolato d’oneri e l’elenco prezzi, di affidare alla Società ESA-Com l’esecuzione delle operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, etc.) e la manutenzione dei tre cimiteri comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° luglio 2020; affidamento prorogato con deliberazione di G.C. n. 54 in data 1/7/2020, esecutiva, fino al 30/09/2020.

Precisamente, i servizi affidati, in sintesi; sono stati:

- operazioni cimiteriali: tutte le operazioni necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero e per tutti i feretri che, eventualmente, ne escono, fino al limite del cimitero. Sono compresi tutti i tipi di sepoltura (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.), da eseguirsi a mano o con attrezzature meccaniche fornite dalla Società;
- operazioni di pulizia: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento in buono stato, il decoro e le ottimali condizioni igienico-sanitarie degli spazi interni ed esterni di pertinenza delle aree cimiteriali, dei servizi igienici, dei manufatti individuati dal Comune, secondo il calendario predisposto dal servizio comunale preposto, con materiali ed attrezzature forniti dalla Società;
- operazioni di raccolta rifiuti: tutte le operazioni necessarie a garantire l’ordine ed il decoro dei cimiteri effettuando lo svuotamento dei cassonetti, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriali, la raccolta, il trasporto, il trattamento di sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall’esercizio delle operazioni cimiteriali secondo la normativa vigente;
- operazioni di manutenzione: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento, il decoro delle aree di calpestio comune e dei vialetti, degli spazi tra le tombe, dei campi di sepoltura a terra, compresa la fornitura di ghiaietto, nonché il servizio di pulizia dalle erbe infestanti ed il loro asporto, ed il servizio di sgombero neve e salatura aree e pavimentazioni ghiacciate.

In capo all'Amministrazione Comunale sono rimaste le seguenti funzioni:

- rilascio autorizzazioni per le operazioni cimiteriali;
- attività di controllo e verifica delle operazioni affidate;
- tenuta dei registri delle attività di movimentazione cimiteriale;
- riscossione dei diritti cimiteriali, come determinate dalla Giunta Comunale;
- assegnazione di loculi, celle ossario/cinerari ed aree cimiteriali e relativa stipula del contratto di concessione; riscossione del canone di concessione.

## **5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Sulla base dell'oggetto sociale di ESA-Com, il Comune intende sottoscrivere con la Società una convenzione di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e di pulizia e manutenzione dei tre cimiteri comunali, sino al 31.12.2025, comprendendo le attività di:

- operazioni cimiteriali: tutte le operazioni necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero e per tutti i feretri che, eventualmente, ne escono, fino al limite del cimitero. Sono compresi tutti i tipi di sepoltura (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.);
- operazioni di pulizia: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento in buono stato, il decoro e le ottimali condizioni igienico-sanitarie degli spazi interni ed esterni di pertinenza delle aree cimiteriali, dei servizi igienici, dei manufatti individuati dal Comune, secondo il calendario predisposto dal servizio comunale preposto;
- operazioni di raccolta rifiuti: tutte le operazioni necessarie a garantire l'ordine ed il decoro dei cimiteri effettuando lo svuotamento dei vasi di fiori, lo svuotamento dei cassonetti, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dalle operazioni cimiteriale; la raccolta, il trasporto, il trattamento di sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'esercizio delle operazioni cimiteriali, secondo la normativa vigente;
- operazioni di manutenzione: tutte le operazioni necessarie a garantire il mantenimento, il decoro delle aree di calpestio comune e dei vialetti, degli spazi tra le tombe, dei campi di sepoltura a terra, compresa la fornitura di ghiaietto, nonché il servizio di pulizia dalle erbe infestanti ed il loro asporto, ed il servizio di sgombero neve e salatura aree e pavimentazioni ghiacciate; piccole riparazioni delle finiture degli edifici;
- assistenza nelle operazioni eseguite dai privati (es. installazione e/o posa lapidi).

## **6. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE - DEFINIZIONE**

I servizi cimiteriali sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse per cui ESA-Com. S.p.A. uniformerà l'erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

### **Eguaglianza**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti del servizio e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti.

### **Imparzialità**

ESA-Com. S.p.A. avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle

condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

### **Continuità**

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a ESA-Com. S.p.A., quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

### **Partecipazione**

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di ESA-Com. S.p.a. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. ESA-Com. S.p.A. dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

### **Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza**

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

### **Legittimità**

Per l'espletamento dei servizi ESA-Com. S.p.A. dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le relative disposizioni anche alle ditte alle quali affidi singoli incarichi e/o servizi, nel rispetto delle disciplina degli appalti pubblici in vigore.

La Società, in ottemperanza agli obblighi di garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti, è dotata della "Carta dei servizi", redatta in data 30 giugno 2020.

### **Compensazioni**

In via generale, la determinazione del corrispettivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, è funzionale alla copertura dei costi di gestione del servizio.

## **7. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA**

Occorre innanzitutto precisare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta "la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto l'economicità può dirsi realizzata se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dei bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi". Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti. Oltre all'efficacia del Servizio, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell'art. 97, della Costituzione, anche l'efficienza dello stesso, ovvero l'uguaglianza tra le risorse consumate nell'esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi).

### **MOTIVAZIONE GESTIONALE**

Le ragioni per il proseguo dell'affidamento in *house providing* alla società ESA-Com sono da individuare:

- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata ESA-Com: la società ha a disposizione il personale e la capacità organizzativa per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbero aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività o rivolgendosi a più operatori per la

gestione dei diversi servizi (operazioni cimiteriali, manutenzione del verde, raccolta rifiuti). La struttura operativa di ESA-Com consente, altresì, miglioramenti ed implementazioni dei servizi a beneficio della collettività;

- nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di gestione dell'attività;

- nella conoscenza del territorio, in quanto la Società è già presente avendo la gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde, pulizia delle caditoie, servizi di disinfestazione;

- la modalità *in house*, come più volte ribadito, consente di erogare prestazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate alle necessità dell'Ente, come mediante la gestione diretta del servizio;

- ESA-Com. S.p.A., in quanto già presente sul territorio con la raccolta dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico, può mantenere elevati standard d'igiene e di decoro delle aree e luoghi interni ai cimiteri;

- una gestione integrata dei servizi comporta sicuramente vantaggi in termini di organizzazione delle risorse, generando un conseguente risparmio economico. In particolare, è intendimento coinvolgere la struttura operativa di ESA-Com anche nelle piccole manutenzioni degli edifici (sistemazione infissi, etc.) e di assistenza ai privati nelle diverse operazioni (es. installazione lapidi), oltre che nell'esecuzione dei lavori di sistemazione delle tombe a terra dovute, come già più volte verificatosi, alle forti piogge. Rivolgendosi ad un solo soggetto, anziché a una pluralità per l'esecuzione di interventi diversi, produrrà certamente un miglioramento delle aspettative dei cittadini;

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

- l'affidamento da parte dell'ente alla società consente di creare un rapporto sinergico e coordinato tra la stessa e la struttura comunale, a miglioramento della gestione dei servizi cimiteriali, mantenendoli adeguati, per qualità e quantità, alle esigenze dell'Amministrazione e della cittadinanza. A conclusione del primo anno di affidamento in via sperimentale si può confermare una migliore organizzazione e razionalizzazione complessiva del servizio;

- l'affidamento di che trattasi darà la possibilità alla società di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo tale da realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e atta a garantire per il futuro la capacità da parte sua di essere destinataria dell'affidamento ad opera degli enti soci di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata delle esperienze acquisite, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci.

## **MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Si premette che lo scopo dell'Amministrazione è quello di rendere un servizio alla cittadinanza che sia il più decoroso possibile, a costi ragionevoli.

La società ESA\_Com ha stimato in € 20.000,00 oltre I.V.A., la spesa annua per l'espletamento dei servizi in affidamento, di cui all'allegato disciplinare tecnico-descrittivo (prot. n. 6930 in data 23/09/2020). La proposta si ritiene congrua in relazione alla tipologia organizzativa complessiva del servizio.

L'attuale meccanismo di remunerazione risulta coerente con i parametri di Altmark (causa C-280/00).

## 8. CONCLUSIONI

In considerazione delle considerazioni sopra esposte, si deduce che la Società ESA-Com S.P.A. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100%), si configura quale Società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di *governance* che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale. Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in *house providing*.

La Società, infatti, risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio, e in particolare:

-la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;

-è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'Amministrazione comunale, l'affidamento diretto *in house* a ESA-Com del contratto di servizio.

Si propone pertanto di procedere con l'affidamento dei servizi cimiteriali (operazioni cimiteriale e manutenzione dei cimiteri comunali), per il periodo 1/10/2020 – 31/12/2025.

Salizzole, li 23/09/2020

f.to I Responsabili  
Sandra Cestaro  
Gianluca Galli